II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1750 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2021

recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 novembre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/440 ([1]) relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»).

(2) Il 4 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/441 ([2]) relativa alla conclusione dell'accordo di pesca e del relativo protocollo di attuazione.

(3) Il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio assegna possibilità di pesca, tra le altre, nella categoria 6 (Pesca pelagica industriale), agli Stati membri, compreso il Regno Unito.

(4) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso»), il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1º febbraio 2020. Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso si è concluso il 31 dicembre 2020. Pertanto, il Regno Unito non ha più il diritto di utilizzare tali possibilità di pesca oltre tale data ed esse dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 2021.

(5) La riassegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria del contingente.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/440.

([1]) Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 1).

([2]) Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 4).

([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(7) Dato il suo impatto sulle attività di pesca nel 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state utilizzate dal Regno Unito e aumentano per gli Stati membri interessati.

(8) Tenuto conto dell'urgenza connessa alla sua applicazione retroattiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440 è sostituito dal seguente:

«1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
1. Pesca artigianale a nord, specie pelagiche	Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)	Spagna	22
2. Pesca artigianale a nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT	Portogallo	3
3. Pesca artigianale a sud	Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave Totale ≤ 800 GT	Spagna	10
4. Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci da traino ≤ 750 GT Totale ≤ 3 000 GT	Spagna	5
		Italia	0
5. Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4
6. Pesca pelagica industriale	85 000 tonnellate (t) nel 2019 90 000 t nel 2020 100 000 t ogni anno nel 2021 e nel 2022 Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT 4 navi ≥ 150 GT e < 3 000 GT 4 navi < 150 GT	2019: 85 000 t	
		Germania	6 871,2 t
		Lituania	21 986,3 t
		Lettonia	12 367,5 t
		Paesi Bassi	26 102,4 t
		Irlanda	3 099,3 t
		Polonia	4 807,8 t
		Regno Unito	4 807,8 t
		Spagna	496,2 t
		Portogallo	1 652,2 t
		Francia	2 809,3 t

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
		2020: 90 000 t	
		Germania	7 275,4 t
		Lituania	23 279,6 t
		Lettonia	13 095,0 t
		Paesi Bassi	27 637,9 t
		Irlanda	3 281,6 t
		Polonia	5 090,6 t
		Regno Unito	5 090,6 t
		Spagna	525,4 t
		Portogallo	1 749,4 t
		Francia	2 974,5 t
		2021 e 2022: 100 000 t ogni anno	
		Germania	8 568,4 t
		Lituania	27 417,0 t
		Lettonia	15 422,3 t
		Paesi Bassi	32 549,8 t
		Irlanda	3 864,9 t
		Polonia	5 995,4 t
		Spagna	618,8 t
		Portogallo	2 060,3 t
		Francia	3 503,1 t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
S. KUSTEC